SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Consiglio nazionale del notariato

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2011.

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato articolo art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-*quinques* del ripetuto articolo art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in data 19 gennaio 2011, n. 1665 e del 14 febbraio 2011, n. 5/61 in merito alle assunzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le quali l'amministrazione specifica per le relative assunzioni gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo come da nota del predetto Ministero in data 18 febbraio 2011, n. 5876;

Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2011.

2. La predetta amministrazione è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2011
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 354

ALLEGATO

ASSUNZIONI ANNO 2011
(art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	Cessazioni anno 2010 e budget assunzionale anno 2011	Unità cessate nel 2010 e limite unità assumibili nel 2011
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco		1.008	€ 39.065.659,74	€ 44.496.001,00	1.008

11A07852

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie al comune di Carpineto Sinello per l'intervento di recupero e messa in sicurezza del Palazzo Ducale, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la nota con la quale il sindaco del comune di Carpineto Sinello, facendo riferimento alla precorsa corrispondenza, ha ribadito la pericolosa evoluzione del dissesto di Palazzo Ducale e sottolineato la necessità dell'intervento di recupero e messa in sicurezza dell'immobile per garantire la pubblica incolumità;

Vista la nota del 20 novembre 2008, prot. n. DPC/SISM/74780, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha comunicato al comune di Carpineto Sinello la disponibilità a contribuire all'intervento di recupero e messa in sicurezza del Palazzo Ducale subordinando l'erogazione del medesimo al raggiungimento dell'intero importo necessario per procedere alla messa in sicurezza del Palazzo Ducale;

Vista l'apposita convenzione stipulata in data 12 gennaio 2010 tra il comune di Carpineto Sinello e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo, con la quale, tenuto conto del contributo assicurato dal Dipartimento della protezione civile, corrispondente alle residue risorse del Fondo per interventi straordinari pari ad € 1.670.000,00, la Direzione regionale per i beni culturali d'Abruzzo ha messo a disposizione la somma di € 1.000.000,00, per l'intervento di recupero e messa in sicurezza dell'immobile;

Considerata la necessità di assicurare la pubblica incolumità provvedendo alla messa in sicurezza del Palazzo Ducale in Carpineto Sinello, anche in relazione alla rilevanza storica e culturale dell'iniziativa di che trattasi;

Ravvisata l'opportunità di contribuire per l'importo ritenuto congruo in € 1.670.000,00;

Vista la nota con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema del decreto ai sensi del comma 2 del citato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Acquisito il favorevole avviso del citato dicastero;

Decreta:

Al fine di consentire il recupero e la messa in sicurezza del Palazzo Ducale è assegnato al comune di Carpineto Sinello un contributo di € 1.670.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità sulla quota relativa all'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 31 marzo 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

11A08160

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3945).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3936 del 21 aprile 2011 e n. 3942 del 17 maggio 2011;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinché sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;

Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 133 del 14 gennaio 2011, n. 448 del 3 febbraio 2011, n. 763 del 23 febbraio 2011, n. 916 del 3 marzo 2011, n. 937 del 4 marzo 2011, n. 1126 del 15 marzo 2011, n. 1159 del 18 marzo 2011, n. 1213 del 22 marzo 2011, n. 1429 del 29 marzo 2011, n. 1506 del 31 marzo 2011, n. 2118 del 19 aprile 2011 e n. 2427 del 29 aprile 2011, con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonché dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi, nonché le note del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 6310/AG del 28 marzo 2011 e prot.10189/AG del 19 maggio 2011, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e l'opportunità di attribuire le relative somme direttamente ai comuni competenti;

Visto l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, con cui si dispone che il Commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;

Visto l'articolo 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Responsabile della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui si evidenziano le stime degli incrementi di costo degli indennizzi dovuti per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni finalizzate all'assistenza alloggiativa tem-

poranea della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, in funzione del protrarsi dei tempi per la conclusione delle rispettive procedure;

Considerato che si rende necessario integrare i criteri per l'assegnazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 e seguenti integrazioni, alla luce delle considerazioni di equità rappresentate dal Sindaco dell'Aquila con nota prot. 1067 del 22 aprile 2011;

Considerato altresì che, decorsi oltre due anni dal sisma del 6 aprile 2009, occorre riportare a maggior equità le diverse forme di assistenza in favore dei nuclei familiari in attesa del rientro nell'abitazione principale danneggiata o distrutta e che è necessario incentivare la massima accelerazione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici classificati con esito E, anche con riferimento alle limitate risorse finanziarie resesi disponibili per l'assistenza alloggiativa ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009;

Ravvisata la necessità di continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché gli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento dell'emergenza, tramite l'impiego delle Forze armate nei limiti già previsti dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011;

Vista la nota del Commissario delegato prot. 8525/AG del 27 aprile 2011;

Viste la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 163 del 25 gennaio 2011, concernente la richiesta di misure per assicurare gli equilibri di bilancio e far fronte alla gestione amministrativa straordinaria connessa all'emergenza post sismica e la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 9794 del 20 aprile 2011;

Viste altresì le note del Presidente della provincia dell'Aquila prot. 30512 del 6 maggio 2011 e prot. 34040 del 19 maggio 2011, concernenti richieste di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna e quantificazione delle minori entrate per l'anno 2011 conseguenti all'evento sismico;

Viste le note dei Sindaci dei piccoli comuni del cratere;

Vista la nota del Sindaco dell'Aquila prot. 1238 del 9 maggio 2011;

Visti gli esiti della riunione del 12 maggio 2011 svoltasi presso la sede della struttura commissariale a L'Aquila;

Considerata la necessità di corrispondere con urgenza alle esigenze di ricostruzione e funzionalità anche del complesso immobiliare sede dell'Istituto S. Maria degli Angeli di L'Aquila, destinato soprattutto alla fondamentale attività di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, nonché a scuola dell'infanzia e a residenza universitaria, danneggiato dagli eventi sismici in rassegna, affinché sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso l'istruzione obbligatoria e l'accoglienza in strutture ad alta valenza aggregativa e sociale per le giovani generazioni;

Vista la nota del Commissario delegato prot. 10192/AG del 19 maggio 2011;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 299.309,28, al comune di Acciano la somma complessiva di euro 70.384,51, al comune di Barisciano la somma complessiva di euro 156.293,74, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di euro 13.831,12, al comune di Campotosto la somma complessiva di euro 155.217,70, al comune di Capestrano la somma complessiva di euro 2.207,70, al comune di Castelvecchio Calvisio la somma complessiva di euro 18.138,36, al comune di Cocullo la somma complessiva di euro 4.372,48, al comune di Collarmele la somma complessiva di euro 13.615,00, al comune di Fagnano Alto la somma complessiva di euro 90.239,33, al comune di Ocre la somma complessiva di euro 215.005,38, al comune di Ofena la somma complessiva di euro 16.269,50, al comune di Ovindoli la somma complessiva di euro 466,64, al comune di Poggio Picenze la somma complessiva di euro 77.064,50, al comune di Prata D'Ansidonia la somma complessiva di euro 27.882,20, al comune di Rocca di Cambio la somma

complessiva di euro 16.728,78, al comune di Rocca di Mezzo la somma complessiva di euro 30.961,16, al comune di Santo Stefano di Sessanio la somma complessiva di euro 16.018,45, al comune di Sant'Eusanio Forconese la somma complessiva di euro 122.443,48, al comune di Secinaro la somma complessiva di euro 108.640,00, al comune di Tione degli Abruzzi la somma complessiva di euro 26.260,88, al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.481.357,22, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2.

1. La disciplina dell'articolo 1, commi 5 e 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009 si applica anche nei confronti dei nuclei familiari che risultano ancora assegnatari di un alloggio del Progetto CASE o dei MAP sulla base del requisito della casa principale con esito F, successivamente riclassificata con esito B o C pubblicato o notificato, a seguito della rimozione del rischio esterno.

2. Il termine di novanta giorni per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari di cui al comma 1 e delle parti comuni dei relativi edifici, decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ovvero dalla data della notificazione o della pubblicazione sull'albo pretorio del comune competente degli esiti di agibilità, se successivi.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, devono iniziare, con comunicazione al comune sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente, entro venti giorni dalla concessione del contributo e devono terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

2. Per i lavori di riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari classificate con esito E il comune dispone il termine di inizio e di fine lavori nella comunicazione del contributo definitivo, tenuto conto dei tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo e dei lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o degli aggregati strutturali di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3820/2009. Con riferimento ai contributi già concessi, i lavori devono iniziare entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e finire entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

3. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune almeno 45 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati perdono il diritto alla utilizzazione di un alloggio del Progetto CASE e dei MAP o del Fondo immobiliare o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, mentre mantengono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione solo per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi.

Art. 4.

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 39/2009, fermi restando a carico degli assegnatari dei moduli abitativi provvisori e dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i Sindaci territorialmente competenti possono stabilire a carico dei predetti assegnatari un canone di locazione, tenuto conto dei criteri fissati dalla legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unità.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 30 giugno 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 6.

1. Al fine di concorrere ad assicurare, nei comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare ai predetti comuni un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite massimo di euro 30.000.000,00 per il comune dell'Aquila e di euro 8.125.000,00 per la provincia dell'Aquila, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 7.

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad Uffici del predetto Ente gravemente danneggiate dal sisma, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici.

2. Gli oneri di cui al comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 850.000,00 per l'anno 2011, sono posti a carico dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

3. Al fine di assicurare la massima funzionalità della struttura di cui all'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, al comma 2 del medesimo articolo 11 la parola: «quattro» è sostituita dalle seguenti: «massimo dieci», nei limiti delle risorse già stanziate.

Art. 8.

1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino della funzionalità dell'Istituto S. Maria degli Angeli di L'Aquila, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4.300.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 9.

1. All'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, la parola: «opera» è sostituita dalle seguenti: «può operare» e sono abrogate le seguenti parole: «e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2».

2. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Commissario delegato elabora il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1 nell'ambito di un comitato di cui fanno parte il Sindaco dell'Aquila, in qualità di Presidente, e gli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.».

Art. 10.

1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3942 del 20 maggio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «provvisorio» a: «18 febbraio 2011.» sono abrogate;

b) al comma 1, dopo la parola: «stoccaggio» è aggiunta, in fine, la seguente parola: «autorizzati.»;

c) al comma 2, le parole da: «e il comma 2» fino alla fine del periodo sono abrogate;

d) al comma 2, dopo le parole: «17 maggio 2011» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « è abrogata.».

2. L'attuazione di tale articolo non comporta ulteriori oneri a carico dell'erario.

Art. 11.

1. In deroga all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il comune dell'Aquila il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è differito al 31 agosto 2011.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

11A08163

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3944).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che i gravi episodi verificatisi nella Città di Palermo nel corrente anno, connessi alla situazione emergenziale in cui versa Gesip S.p.A., hanno determinato una grave situazione sotto il profilo igienico - ambientale inerente al ciclo integrato della raccolta dei rifiuti, ed in particolare, per quanto concerne il servizio di tumulazione delle salme, il servizio di pulizia e spazzamento negli uffici comunali, nelle scuole materne, nelle ville comunali e nei canili municipali;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione dei servizi essenziali sopracitati in atto gestiti dalla GESIP spa;

Considerato che la prevenzione della situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di che trattasi senza soluzioni di continuità;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

Considerato che la situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuità;

Vista la richiesta del Sindaco di Palermo;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui in premessa, al Comune di Palermo è attribuito un contributo straordinario pari ad € 5.000.000,00 che deve essere restituito entro la data del 31 dicembre 2011, in unica soluzione.

2. Al fine di garantire la continuità e la corretta gestione dei servizi essenziali sopracitati, la Giunta comunale è autorizzata a procedere, nel limite di spesa di cui al precedente comma 1, con propria deliberazione all'affidamento alla GESIP spa dei medesimi servizi.

3. Per l'utilizzazione nel corso del 2011 del contributo straordinario di cui al precedente comma 1, il comune di Palermo è autorízzato, con deliberazione della eunta comunale, a contabilizzarlo nel bilancio comunale, in deroga alle disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo n.267/2000,e successive modificazioni, al titolo IV della parte spesa, sotto la voce «spese per servizi per conto di terzi», ed al titolo VI della parte entrata, sotto la voce «rimborso spese per servizi per conto di terzi».

4. Con deliberazione della Giunta comunale, il Comune di Palermo è autorizzato a disporre, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le variazioni al piano esecutivo di gestione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del PAR-FAS 2007- 2013, approvato con Delibera della Giunta regionale 12 agosto 2009, n. 315, e di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 66 del 31 luglio 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A08164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 marzo 2011.

Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 102).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di «Assegni di ricerca»;

Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;

Viste le disposizioni in materia previdenziale, di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni;

Viste le disposizioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247;

Viste le disposizioni, in materia di congedo per malattia, di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplate possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;

Atteso che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;

Ritenuto che i soggetti titolari di assegni in questione partecipano, ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica;

Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito art. 22 si farà fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci delle università e delle istituzioni di ricerca ivi contemplate;

Decreta:

1. L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 marzo 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 11

11A07997

DECRETO 24 maggio 2011.

Modifica del decreto 16 ottobre 2002 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 287/Ric.).

IL DIRETTORE GENERLE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 novembre 2001, ed in particolare per il progetto n. 8280 presentato dalla Magnetek S.p.A., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1427 del 16 ottobre 2002, così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 20 novembre 2001;

Vista la nota dell'istituto convenzionato in data 23 novembre 2010 pervenuta in data 24 novembre 2010 prot. n. 9637, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 15 dicembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1427 del 16 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche: 8280 Magnetek S.p.A. - Terranuova Bracciolini (Arezzo) - «Sistema di controllo per la gestione remota delle stazioni di energia di telecomunicazioni, con menagement predittivo del funzionamento degli apparati».

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002.

Variazione della titolarità in capo alla Power-One Italy S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione della Magnetek S.p.A. nella Power One-Italy Holdings S.p.A. a sua volta incorporata nella Power-One Italy S.p.A. (codice fiscale 09286180154).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A07994

DECRETO 24 maggio 2011.

Modifica del decreto 5 aprile 2007 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 284/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 settembre 2006, ed in particolare per il progetto di ricerca e formazione n. 12164 presentato dalla Thales Italia SpA, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 605 del 5 aprile 2007, con il quale il progetto di ricerca e formazione n. 12164 presentato dalla Thales Italia SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 20 settembre 2006;

Vista la nota dell'impresa in data 5 febbraio 2009 pervenuta in data 18 febbraio 2009, prot. n. 1275, con la quale ha comunicato che in data 4 dicembre 2008, le imprese Thales Security Solutions & Service SpA e Thales E-Transactions Italia SpA sono state incorporate in Thales Italia SpA;

Vista la nota ministeriale n. 1456 del 24 febbraio 2009, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato e

all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 17 marzo 2009 e 10 giugno 2009 gli esiti della predetta valutazione, rispettivamente da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 15 dicembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 605 del 5 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

12164- 12164/F Thales Italia SpA - Milano

«Reti Wireless ad alto grado di mobilità e di sopravvivenza».

Rispetto a quanto decretato in data: 5 aprile 2007.

Fusione per incorporazione della Thales Security Solutions & Service SpA e della Thales E-Transactions Italia SpA nella Thales Italia SpA, con prosecuzione delle attività di ricerca e formazione afferenti il progetto in capo alla Thales Italia SpA (codice fiscale 12628550159).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A07995

DECRETO 24 maggio 2011.

Modifica al decreto 5 ottobre 2004 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 285/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione dell'11 novembre 2003, ed in particolare per il progetto n. 4824 presentato dalla Cartiere Etruria SRL, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1215 del 5 ottobre 2004, così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione dell'11 novembre 2003;

Vista la nota pervenuta in data 31 luglio 2008, prot. n. 6785, con la quale l'impresa ha comunicato la cessione del ramo d'azienda a favore della Cartiera Etruria Srl;

Vista la nota ministeriale del 30 settembre 2008, prot. n. 8429, con la quale sono stati incaricati l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 4 dicembre 2008, prot. n. 1633 e in data 9 aprile 2010, prot. n. 1271, gli esiti delle predette valutazioni, rispettivamente da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Vista la nota dell'ufficio I di questa Direzione, del 21 giugno 2010, prot. n. 2445, con la quale viene sollecitata l'adozione dei provvedimenti di competenza relativamente alla modifica della ragione sociale dell'impresa, ai fini di consentire le necessarie azioni di recupero del credito nei confronti della Etruria IN SRL già Cartiere Etruria SRL;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 15 dicembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1215 del 5 ottobre 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4824 Cartiere Etruria SRL - Lucca

«Definizione di un processo industriale innovativo per la produzione di carta di medio-alta qualità utilizzando come materia prima carta da macero non selezionate».

Rispetto a quanto decretato in data: 5 ottobre 2004.

Modifica della ragione sociale della Cartiera Etruria SRL (codice fiscale 00290670462) in Etruria IN SRL (codice fiscale 00290670462).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A07996

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2011.

Modifica al decreto 7 gennaio 2011 di riconoscimento, al sig. Satta Pierdomencio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 7 gennaio 2011 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna, dal sig. Satta Pierdomenico, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto il nome «Pierdomencio» invece che Pierdomenico;

Vista l'istanza del sig. Satta Pierdomenico pervenuta in data 2 febbraio 2011;

Decreta:

Il decreto datato 7 gennaio 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna da Satta Pierdomenico, cittadino italiano, nato a Sassari il 1° maggio 1973 quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: il nome «Pierdomencio» viene sostituito dal vero nome Pierdomenico.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 7 gennaio 2011.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07656

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vega Lopez Alicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Vega Lopez Alicia, nata a Mieres (Spagna) il 15 aprile 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniera Industrial» conseguito presso l'«Universidad de Oviedo» in data 5 luglio 1995;

Considerato che l'istante è stata iscritta presso il «Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y Leon» dal 2 ottobre 1995 all'11 ottobre 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Vega Lopez Alicia, nata a Mieres (Spagna) il 15 aprile 1970, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniera», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine (sezione meccanica), 2) energetica e macchine a fluido 3) e (solo orale) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 12 (dodici);

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale Saragnano

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A07655

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tazzini Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Tazzini Simona, nata il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Tazzini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 18 luglio 2003 in Italia presso la Università degli studi di Siena;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Tazzini Simona, nata il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07657

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Busuioc Simona-Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Busuioc Simona-Mariana, nata a Onesti (Romania) il 19 luglio 1975, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Inginerie Chimica» conseguito presso la «Universitatea Politehnica din Bucuresti» nel giugno 2001;

Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei chimici opera in campo sanitario;

Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della Salute Pubblica e il certificato per esercitare rilasciato dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici e i Chimici, al quale sia iscritto;

Preso atto che la sig.ra Busuioc non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non può esercitare la professione di chimico nel suo Paese di origine nel campo sanitario;

Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Busuioc di esercitare in Romania nel campo non sanitario;

Vista la attestazione della Autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3 comma 1 lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Busuioc Simona-Mariana, nata a Onesti (Romania) il 19 luglio 1975, cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Inginerie Chimica», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.

La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei chimici è rigettata.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07658

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Spezzaferri Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Spezzaferri Fabio, nato il 28 gennaio 1973 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico quinquennale di «Diplome d'Ingenieur - division Genie Electrique» nel luglio 1998 presso la «Ecole speciale de Mecanique et d'Electricitè» di Parigi;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della «CTI - Commission des Titres d'Ingenieur», detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)*, della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata la particolare formazione seguita dal richiedente nella quale sono riscontrabili sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Spezzaferri Fabio, nato il 28 gennaio 1973 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido; 2) Impianti termoidraulici, e solo orale: 3) Impianti chimici.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopraindicate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte. Il richiedente presenterà al Consi-

glio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07626

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Giovazzini Aldo, di titolo professionale abilitante all'esercizio in Italia della professione di geometra e geometra laureato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Giovazzini Aldo, nato a Francavilla Marittima (Italia) il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Maestro Mayor de Obras», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «geometra»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Considerato che ha conseguito il diploma di scuola media superiore di «Maestro Mayor de Obras» presso la «Scuola nazionale di educazione tecnica» di Buenos Aires nel 1970;

Considerato che detto diploma è stato riconosciuto equipollente al diploma italiano dal Provveditore agli studi;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Colegio de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires» dal 1991;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Preso atto del conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei geometri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «geometra» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Giovazzini Aldo, nato a Francavilla Marittima (Italia) il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Maestro mayor de Obras» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei «geometri e geometri laureati».

Detto riconoscimento subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi in ambito estimativo e catastale.

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07650

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gunea Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gunea Mihaela, nata il 29 dicembre 1973 a Rupea (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale di «Expert contabil» romeno, ai fini dell'accesso alla sez. B dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Economist, profilul Economic, specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune» nel giugno 1997 presso la «Academia de Studii Economice» di Bucarest;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «C.E.C.C.A.R.», Corpo degli Esperti contabili autorizzati, successivamente al superamento di un esame, nel gennaio 2010;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 1º aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sussistono delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione B dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Gunea Mihaela, nata il 29 dicembre 1973 a Rupea (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Expert contabil» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Discipline dei bilanci di esercizio e consolidati; 2) Diritto commerciale, e solo orali; 3) Diritto fallimentare; 4) Diritto tributario; 5) Diritto civile; 6) Deontologia e legislazione professionale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07651

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Konstantinou Anastasios, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Konstantinou Anastasios, nato il 12 gennaio 1983 a Salonicco (Grecia), cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingegnere» conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico triennale «BEng Civil Engineering» presso la «University of Birmingham» nel Regno Unito nel luglio 2003, e un «MSc Foundation Engineering» presso la stessa Università britannica nel dicembre 2004;

Considerato che questi titoli accademici sono stati riconosciuti come equipollenti a titoli greci dall'Organismo interdisciplinare «D.O.A.T.A.P.»;

Considerato che ha documentato di essere iscritto alla «T.E.E.», l'Ordine degli ingegneri greco, da giugno 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Konstantinou Anastasios, nato il 12 gennaio 1983 a Salonicco (Grecia), cittadino greco, è riconosciuto il titolo professionale greco di «ingegnere», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Architettura tecnica e composizione architettonica (scritto e orale); 2) Impianti tecnici (orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07652

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Trevisan Riccardo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Trevisan Riccardo, nato il 28 novembre 1981 a Boussu (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur industriel en Construction» conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni

della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Ingenieur industriel en Construction» presso la «Haute Ecole de la Communautè Francaise du Hainaut» di Mons nel settembre 2005;

Considerato che, secondo la attestazione della Autorità competente belga, detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, 2 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Trevisan Riccardo, nato il 28 novembre 1981 a Boussu (Belgio), cittadino belga, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur industriel en Construction», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Architettura tecnica, 2) Impianti tecnici. (scritte e orali) e 3) Costruzioni idrauliche (orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra..

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07653

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Biolid UP».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosani-

tari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 marzo 2009 e successiva integrazione del 29 dicembre 2009 presentata dall'impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato LINGERA contenente la sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3);

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 29 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3), nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/116/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3) l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 29 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3) nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 2 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e la documentazione integrativa indicata dal sopracitato istituto, senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in BIOLID UP;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BIOLID UP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3) nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/116/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva olio minerale (CAS 97862-82-3).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500-750 e litri 1-5-10-20-25-30-50-200-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.A. in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14636.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BIOLID UP

Olio paraffinico in formulazione emulsionata ad elevato grado di insulfonabilità. Insetticida-acaricida adatto particolarmente ad impieghi primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee.

LINGERA - Composizione
Olio minerale CAS 97862-82-3 (al 95% di insulfonabilità) g 80
Emulsionanti e coadiuvanti: quanto basta a . . . . . g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prod. Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n° del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500-750; L 1-5-10-20-25-30-50 -200*-1000*

Partita n° ....

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DI OGNI PRELIEVO.

CARATTERISTICHE
Il prodotto, per le sue specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed elevato residuo insulfonabile, risulta altamente selettivo verso le colture arboree ed erbacee, anche nei trattamenti in fase vegetativa.

MODALITA' D'AZIONE
Il prodotto agisce prevalentemente per contatto, sulle uova e sulle forme mobili degli insetti ed acari target. Le specie prevalentemente controllate risultano: cocciniglie, psille, afidi, acari, eriofidi, tripidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il trattamento con il prodotto può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 10-12 gg. sulle colture arboree e di 7-8 gg. sulle colture erbacee. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Pomacee	Psille	1,5-2 l/hl
	Acari, Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl
Drupacee	Cocciniglie, Ragnetto rosso dei fruttiferi, Afidi, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl
Vite	Cocciniglie, Acari, Cicaline, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl
Olivo	Cocciniglie	1-1,5 l/hl
Nocciolo	Cimice, Eriofidi, Afidi	0,5-1,2 l/hl
Noce, Mandorlo	Afidi, Cocciniglie	0,5-1,2 l/hl
Agrumi	Cocciniglie, Minatori fogliari	1,5-2 l/hl
	Afidi, Cimice verde, Acari, Aleurodidi	0,5-1,2 l/h l
Fico, Caco	Psilla, Cicaline, Metcalfa, Cocciniglie	0,5-1,2 l/hl
Ribes	Afidi, Cocciniglie	0,5-1,2 l/hl
Fagiolo	Afidi, Acari, Tripidi	0,5-1,2 l/hl
Peperone, Patata Pomodoro	Afidi, Acari, Ditteri agromizidi	0,5-1,2 l/hl
Cucurbitacee	Afide del cotone, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Ditteri agromizidi	0,5-1,2 l/hl
Carciofo, Sedano, Finocchio	Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri agromizidi, Acari	0,5-1,2 l/hl
Ornamentali, Forestali, Floreali	Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri, Psille, Cocciniglie, Cicaline, Acari, Tingidi, Metcalfa	0,5-1,2 l/hl

Il prodotto può essere inoltre impiegato come **coadiuvante erbicidi** di post-emergenza delle colture per migliorarne l'attività, alle seguenti dosi:

Barbabietola da zucchero	0,3-1,0 l/Ha
Patata, Peperone, Pomodoro, Fagiolo, Carciofo, Sedano, Finocchio	0,3-1,5 l/Ha
Mais, Cereali autunno- vernini	0,3-1,5 l/Ha

Avvertenze: irrorare uniformemente su vegetazione asciutta, in modo che la poltiglia asciughi rapidamente sulla pianta. Non trattare con temperature superiori a 32-34°C, e su piante in condizioni di stress.
Preparazione della poltiglia: stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il totale quantitativo di acqua agitando meccanicamente. Utilizzare in un breve lasso di tempo la miscela preparata.
Compatibilità: il prodotto non è miscibile con i prodotti a base di zolfo e le seguenti molecole: polisolfuri, captano, folpet, fosetil alluminio, dimetoato, propargite, calce, clorotalonil, m-dinocap, carbammati, poltiglia bordolese. Non miscelare con concimi fogliari (amminoacidi, microelementi, nitrato di calcio, alghe, chelati di ferro, ecc.). Utilizzare il prodotto ad almeno 21 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: clorotalonil, m-dinocap, zolfo, dimetoato, fenbutatin ossido, propargite. Utilizzare il prodotto ad almeno 14 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di captano e fosetil alluminio. Utilizzare il prodotto ad almeno 7 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: dithianon, pirimicarb e TMTD.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali descritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Sulle cultivar di Pero William non miscelare il prodotto con etofenprox. Visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili (in particolar modo per i formulati EC), effettuare un saggio preliminare su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per tutte le colture eccettuate le floreali e le ornamentali.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

* ATTENZIONE: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto versato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a SIPCAM S.p.A., Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (Lodi).

* ATTENZIONE CONFEZIONE AD ESCLUSIVO USO INDUSTRIALE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........

BIOLID UP

Olio paraffinico in formulazione emulsionata
ad elevato grado di insulfonabilità.
Insetticida-acaricida adatto particolarmente ad impieghi primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee.

LINGERA - Composizione
Olio minerale CAS 97862-82-3 (al 95% di insulfonabilità) . . . . g 80
(=784 g/l)
Emulsionanti e coadiuvanti: quanto basta a . . . . . g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare dell'Autorizzazione
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di Produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 100

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumaredurante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A07659

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Marionnaud Parfumeries Italia SpA. (Decreto n. 59588).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Toscana (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Umbria (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009) e Lazio (16 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24 febbraio 2010, relativo alla società Marionnaud Parfumeries Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Toscana (12 aprile 2010), Piemonte (9 marzo 2010), Umbria (20 maggio 2010), Emilia Romagna (30 agosto 2010), Liguria (29 ottobre 2010) e Lazio (4 marzo 2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Marionnaud Parfumeries Italia Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Marionnaud Parfumeries Italia Spa, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 3 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di Crevoladossola (Verbania) (1 lavoratore), Novara (1 lavoratore) e Carrara (Massa Carrara) (1 lavoratore);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 settembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24 febbraio 2010, in favore di un numero massimo di 3 unità lavorative, della società Marionnaud Parfumeries Italia Spa, dipendenti presso le sedi di:

Crevoladossola (Verbania) (1 lavoratore);

Novara (1 lavoratore);

Carrara (Massa Carrara) (1 lavoratore).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regioni Piemonte per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regioni Piemonte per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011.Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regioni Piemonte per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 53.880,39.

Matricola INPS: 4961452368.

Pagamento diretto: No.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 53.880,39 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A07654

DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (Decreto n. 59703).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";

Visto l'accordo in data 11 marzo 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 14 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 700 lavoratori dalla società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il I semestre dal 14 marzo 2011 al 13 settembre 2011 in favore di 700 lavoratori di cui n. 575 assistenti di terra e n. 25 piloti e n. 100 assistenti di volo - dipendenti della sede di Roma - Fiumicino (RM);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 marzo 2011 al 13 settembre 2011 in favore di 700 lavoratori di cui n. 575 assistenti di terra e n. 25 piloti e n. 100 assistenti di volo - dipendenti della sede di Roma - Fiumicino (RM) dipendenti dalla società ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 marzo 2011, in favore di 700 lavoratori – di cui n. 575 assistenti di terra, n. 25 piloti e n. 100 assistenti di volo - dipendenti della sede di Roma - Fiumicino (RM) della società ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A per il periodo dal 14 marzo 2011 al 13 settembre 2011.

Matricola INPS: 7054629470 (n. 100 assistenti di volo).

Matricola INPS: 7054629470 (n. 25 piloti).

Matricola INPS: 7054629379 (n. 575 personale di terra).

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07998

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Nocciola di Giffoni e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante di-

sposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni con sede legale in via V. Fortunato - Z. PIP - 84095 Giffoni Valle Piana (Salerno), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato IS.ME.CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Nocciola di Giffoni, con sede legale in via V. Fortunato - Z. PIP - 84095 Giffoni Valle Piana (Salerno), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Nocciola di Giffoni» registrata con regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Nocciola di Giffoni».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Nocciola di Giffoni» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Nocciola di Giffoni» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A07707

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° aprile 2011.

Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni Sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'allegato 2 del precitato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la soppressione delle Stazioni sperimentali per l'industria ed il trasferimento dei relativi compiti e attribuzioni alle Camere di commercio indicate nel medesimo allegato 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima, siano individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Rilevato che le Stazioni sperimentali per l'industria sono da ritenersi soppresse ai sensi del precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto che le funzioni già svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria concorrono al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso il servizio di supporto tecnologico di elevato livello scientifico, la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione di personale degli specifici settori produttivi e che debba esserne garantita la prosecuzione;

Ritenuto, nel fissare i tempi e le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, di assicurare la collaborazione amministrativa delle strutture operanti presso gli enti soppressi al fine di consentire una gestione transitoria delle attività in essere in linea con gli indirizzi delle Camere di commercio;

Considerato inoltre che il precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che, al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già svolte dalle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato dallo stesso decreto-legge, l'attività svolta dai predetti enti continui ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati;

Considerato che le Camere di commercio esercitano i compiti e le funzioni svolte dalle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo;

Ritenuto che, nell'individuare le articolazioni amministrative più idonee allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni trasferite, le Camere di commercio dovranno tener conto delle specificità settoriali delle attività già svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria, garantendo altresì l'apporto di competenze tecniche anche mediante il coinvolgimento nella gestione delle attività trasferite delle rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali interessate;

Considerato che ai sensi del comma 3, dell'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni sperimentali che non si sia avvalso della facoltà di opzione, è stato inserito in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione sperimentale;

Ritenuto, altresì, che la permanenza nell'apposito ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, del personale del ministero dello sviluppo economico, non pregiudica la regolare attività ed il funzionamento delle soppresse Stazioni sperimentali, in quanto tale esiguo contingente di personale (18 unità) continua a prestare la propria attività lavorativa nelle attuali sedi di assegnazione.

Decreta:

Art. 1.

1. La gestione ordinaria delle attività delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria prosegue fino al 31 dicembre 2010 nelle forme e con le modalità adottate dalle Camere di commercio di cui all'allegato 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Entro il 31 dicembre e comunque entro la data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurare la più efficace gestione attraverso l'utilizzo di forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, al fine di:

a) mantenere il rilievo nazionale dell'attività svolta;

b) assicurare la riferibilità dell'azione delle nuove strutture alle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, senza soluzione di continuità, anche nel mantenimento della denominazione di «Stazioni sperimentali per l'industria», con l'originaria specificazione settoriale, e del logo;

c) individuare i soggetti destinatari delle attività trasferite;

d) garantire autonomia gestionale in relazione ai diversi settori attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) valorizzare, in relazione alle specificità settoriali, le attività di organismi di ricerca e di supporto tecnologico di elevato livello scientifico in concreto svolte.

3. Nel caso di utilizzo delle forme organizzative di cui al comma 2, da parte delle Camere di commercio interessate, le stesse potranno effettuare accorpamenti delle funzioni già attribuite alle soppresse Stazioni sperimentali per motivate esigenze di carattere organizzativo e gestionale, sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti del settore di attività. In ogni caso gli atti costitutivi e gli statuti delle organizzazioni costituite ai sensi del comma 2 prevedono che la maggioranza dei componenti degli organi di direzione sia designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti del settore di attività cui è rivolta l'azione degli enti stessi in proporzione alla contribuzione complessivamente versata.

Art. 2.

1. Per l'ordinato trasferimento dei compiti, delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, le Camere di commercio ricevono la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale e la relazione sulla gestione, anche per la parte attinente agli accantonamenti di fine rapporto, alla data del 31 maggio 2010, accompagnati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti riferita alla medesima data.

Art. 3.

1. Al fine di mantenere il patrimonio specifico di competenze tecniche e scientifiche del personale delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria a supporto delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime Stazioni sperimentali alla data 31 maggio 2010, transita nelle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalle Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria.

2. Il personale di cui al comma precedente conserva invariato il trattamento economico fondamentale e accessorio, corrisposto al momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri mi-

glioramenti nel caso in cui risulti più favorevole rispetto a quello previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'art. 7, comma 20, quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La relazione di cui all'art. 2 deve contenere anche tutte le informazioni relative allo stato giuridico ed economico del personale.

4. Il personale inserito nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 rimane in tale ruolo e allo stesso continua ad applicarsi la disposizione precitata.

Art. 4.

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, confluiscono nei bilanci delle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2 dalle Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria.

2. Sono fatti salvi i contributi obbligatori riscossi dalle Camere di commercio, o da loro Aziende speciali, sino al momento di costituzione delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. Parimenti confluiscono nei medesimi bilanci anche i proventi derivanti dalle attività di ricerca eventualmente svolta nonché quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, le rendite di patrimonio, i lasciti e le donazioni ed ogni eventuale altra entrata. Tutti i rapporti giuridici di cui erano titolari le Stazioni sperimentali per l'industria soppresse proseguono in capo al soggetto costituito ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente decreto.

4. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, definiti e proposti dagli organi di direzione dalle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, efficienza e sostenibilità, previa individuazione delle imprese tenute al versamento da parte delle organizzazioni di cui all'art. 1 comma 2.

5. Il patrimonio degli enti soppressi, così come rilevato dai documenti contabili redatti alla data del 31 maggio 2010, viene iscritto nei bilanci dalle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, che ne dispongono a pieno titolo. Sono fatti salvi gli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali nonché le modalità di registrazione contabile del patrimonio e dei beni delle Stazioni sperimentali per l'industria soppresse, adottati dalle Camere di commercio destinatarie, sino al termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto.

6. Le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono tenute ad esercitare le funzioni loro attribuite garantendo l'equilibrio di bilancio.

Art. 5.

1. Le Camere di commercio assumono la titolarità delle contabilità speciali di tesoreria unica per la gestione transitoria delle Stazioni sperimentali fino al termine di cui al precedente art. 1, avvalendosi degli istituti tesorieri già convenzionati con le Stazioni stesse.

Art. 6.

1. In relazione alle attività di vigilanza in precedenza svolta dal Ministero dello sviluppo economico e fino al definitivo trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti alle Stazioni sperimentali per l'industria, le Camere di commercio destinatarie delle stesse opereranno raccordandosi con il Ministero dello sviluppo economico che assicura allo scopo una sede stabile di collegamento finalizzata al confronto congiunto delle rispettive linee programmatiche, anche con riferimento agli indirizzi della politica industriale e al monitoraggio delle prassi gestionali, nonché alla definizione di modalità condivise di comunicazione.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 159

11A07851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 maggio 2011.

Esclusione del medicinale idursulfasi (Elaprase) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) datata 9 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2006, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale idursulfasi (Elaprase), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica:

terapia enzimatica sostitutiva per i pazienti affetti da Mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II - Sindrome di Hunter);

Vista altresì la determinazione dell'AIFA del 4 marzo 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 25 marzo 2011, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Elaprase (idursulfasi), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione dell'8 gennaio 2007, per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 5-6 aprile 2011, come da stralcio verbale n. 15;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale idursulfasi (Elaprase) di cui alla determinazione dell'AIFA datata 9 giugno 2006, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale idursulfasi (Elaprase), di cui alla determinazione dell'AIFA datata 9 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2006, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07669

DETERMINAZIONE 30 maggio 2011.

Esclusione del medicinale trabectedina (Yondelis) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) datata 1° dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2009, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale trabectedina (Yondelis), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica:

In combinazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD) nel trattamento di pazienti con cancro ovarico platino-sensibile recidivante dopo chemioterapia;

Vista altresì la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 29 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2011, concernente la proroga dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale per la stessa indicazione terapeutica;

Vista infine la determinazione dell'AIFA del 21 marzo 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 29 marzo 2011, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuova indicazione terapeutica, della specialità medicinale Yondelis (trabectedina), per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco, e cioè: Yondelis, in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 5-6 aprile 2011, come da stralcio verbale n. 15;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale trabectedina (Yondelis) di cui alle determinazioni dell'AIFA datate 1° dicembre 2009 e 29 dicembre 2010, sopra citate, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale trabectedina (Yondelis), di cui alle suddette Determinazioni dell'AIFA citate in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07670

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Inserimento del medicinale D-penicillamina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la Terapia del Morbo di Wilson.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre

2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Atteso che la specialità medicinale Pemine (D-penicillamina), commercializzata fino al luglio 2010 in Italia, ha visto la sua AIC andare in scadenza a causa della decisione dell'azienda farmaceutica di non rinnovare l'autorizzazione alla commercializzazione e di cessarne quindi la commercializzazione, ottenendone pertanto la revoca su rinuncia;

Considerato che la più qualificata letteratura internazionale mostra chiaramente come la terapia del Morbo di Wilson con i chelanti del rame, principalmente la D-penicillamina - considerato il farmaco di scelta di questo gruppo - sia, almeno in una parte dei casi, irrinunciabile e che la terapia del Morbo di Wilson era annoverata fra le indicazioni principali della scheda tecnica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 3 maggio 2011 - Stralcio Verbale n. 16;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale D-penicillamina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per la Terapia del Morbo di Wilson;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale D-penicillamina è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la Terapia del Morbo di Wilson nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: D-Penicillamina

Indicazione terapeutica: Morbo di Wilson (anche denominato degenerazione epatolenticolare).

Criteri di inclusione: tutti i pazienti con diagnosi accertata di Morbo di Wilson per i quali il clinico ritenga opportuno instaurare una terapia con un agente chelante del rame.

Criteri di esclusione: aumenti progressivi e significativi, in corso di trattamento, di proteinuria e/o ematuria. Deficit grave di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: la D-Penicillamina può essere utilizzata nel trattamento del Morbo di Wilson per periodi di tempo determinati o indefinitamente secondo il giudizio del clinico. Il dosaggio è variabile, mediamente compreso fra i 1200 e 1500 mg al dì. Il dosaggio massimo consentito è di 4000 mg al dì.

Nei trattamenti di lunga durata è fortemente raccomandata l'associazione di vitamina B6 alle dosi di 50 mg due volte alla settimana.

Il trattamento va interrotto se si verifica una trombocitopenia (inferiore a 90.000/mm^3) o una neutropenia (inferiore a 2000/mm^3) e potrà essere ripreso quando i parametri siano rientrati nella normalità con un dosaggio iniziale non superiore a 300 mg al dì.

Costi indicativi: la D-Penicillamina sarà prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze al prezzo di € 15,18 per una confezione di 50 capsule da 150 mg di D-Penicillamina. Il costo di una capsula da 150 mg è di circa € 0,30.

Si presume un costo massimo mensile di € 72,00 per paziente.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	1,3,6 e 12 mesi
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	mensile
Creatininemia	+	mensile
Esami di laboratorio per proteinuria ed ematuria	+	mensile
Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di intolleranza		mensile
Segni emorragici cutanei		trimestrale
Altri eventi avversi		trimestrale

11A07945

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Inserimento del medicinale eculizumab (Soliris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *G.U.* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Atteso che al medicinale eculizumab (Soliris), già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» per l'indicazione terapeutica Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa dell'approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, per la quale è già stata sottoposta domanda all'EMA;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 3 maggio 2011, come da stralcio verbale n. 16;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale eculizumab (Soliris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, con la seguente indicazione terapeutica: Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica, e con il seguente limite tempora-

le: fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 12 mesi;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale eculizumab (Soliris) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica, fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 12 mesi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate all' Art. 4;

Art. 3.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 4.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, la prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata secondo le indicazioni sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, (sezione farmaci orfani), che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A07946

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 10 marzo 2011.

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità — banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica — legge 4 novembre, n. 183, art. 24. (Circolare n. 2/2011).

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001

Premessa.

Sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

L'art. 24 della nuova legge riguarda le «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità». La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le novità normative sono state illustrate nella precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo si è fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.

In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono:

«4. Le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall' art. 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell' art. 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili».

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.

1. *Pubbliche amministrazioni destinatarie.*

Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza.

Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, hanno già provveduto ad inviare in formato cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame; anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo le modalità previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini dell'adempimento normativo.

2. *La comunicazione dei dati.*

Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3 dell'art. 33 prevede, infatti, che «per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente». In particolare, le amministrazioni devono specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, così come illustrato nel paragrafo 4 della Circolare n. 13 del 2010.

3. *Modalità e termini di comunicazione dei dati.*

La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovrà avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31 marzo p.v.

Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.

Si evidenza che la rilevazione potrà essere effettuata anche a livello periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la definizione delle unità periferiche di inserimento e il compito di individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine, il sistema prevede una funzionalità dedicata all'inserimento delle unità periferiche.

Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 è possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l'inserimento dei dati:

1) Procedura di registrazione;

2) Manuale utente per l'inserimento dei dati;

3) Manuale creazione unità periferiche;

4) Modello di raccolta dati;

5) Manuale comunicazione negativa.

Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, già in loro possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati assenze del Dipartimento della funzione pubblica (www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di accesso, dovrà procedere con la procedura standard consultabile sul sito.

Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità. Sul sito è possibile consultare il manuale con le modalità per effettuare la comunicazione negativa.

4. *La conservazione e la divulgazione dei dati*

Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 293.

11A07953

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ipramol».

Estratto determinazione V&A.PC/II/385 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: IPRAMOL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: TEVA Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0163/001/11/012.

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata: Introduzione di due nuovi polimeri alternativi di resine LDPE da utilizzare nella produzione delle fiale: (Borealis LE 6607 PH e Purell PE 1840 *H)*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07625

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Taxol»

Estratto determinazione V&A.PC/R/17 del 13 maggio 2011

Specialità Medicinale: TAXOL

Confezioni:
028848012/M — "30 MG/5 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1FlACONCINO
028848024/M — "100 MG/16,7 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO
028848036/M — "300 MG, 6MG/ML" CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO
028848048/M - " 6MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO DA 150 MG

Titolare AIC: BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0047/001-002 /NO2 NUH/0047/001/R/003

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica degli stampati del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito delle procedure di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come sopra indicato.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "TAXOL", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A07627

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosinopril Winthrop»

Estratto determinazione V&A.PC/R/18 del 13 maggio 2011

Specialità Medicinale: FOSINOPRIL WINTHROP
Confezioni:
037462013/M - "5 MG COMPRESSE " 10 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462025/M - "5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462037/M - "5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462049/M - "5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462052/M - "5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462064/M - "5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462076/M - "5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462088/M - "5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PA/AL
037462090/M - "5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462102/M - "5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462114/M - "5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462126/M - "5 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462138/M - "5 MG COMPRESSE" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462140/M - "10 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PA/AL
037462153/M - "10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462165/M - "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462177/M - "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462189/M - "10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462191/M - "10 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PA/AL
037462203/M - "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462215/M - "10 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462227/M - "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462239/M - "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462241/M - "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462254/M - "10 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462266/M - "10 MG COMPRESSE" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462278/M - "20 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462280/M - "20 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462292/M - "20 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462304/M - "20 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462316/M - "20 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462328/M - "20 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462330/M - "20 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462342/M - "20 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462355/M - "20 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AUPVC/PA/AL
037462367/M - "20 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462379/M - "20 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462381/M - "20 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037462393/M - "20 MG COMPRESSE" 500 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Titolare AIC: WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0533/001-003/R/01

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo.. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "FOSINOPRIL WINTHROP", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 24/02/2010.
I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A07628

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo Ranbaxy»

Estratto determinazione V&A.PC/R/19 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: «Tramadolo Ranbaxy».

Confezioni:

A.I.C. n. 038050011/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050023/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050035/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050047/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050050/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050062/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050074/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050086/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050098/M - «100 MG compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050100/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050112/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050124/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050136/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050148/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050151/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050163/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050175/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050187/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050199/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050201/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050213/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050225/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050237/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050249/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050252/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050264/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050276/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050288/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050290/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050302/M - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050314/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050326/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050338/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050340/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050353/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister trasparente AL/PVC

A.I.C. n. 038050365/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050377/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050389/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050391/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050403/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050415/M - «150 MG compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050427/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050439/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050441/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050454/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050466/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050478/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050480/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050492/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050504/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050516/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050528/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050530/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050542/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050555/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050567/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050579/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050581/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050593/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050605/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050617/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050629/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050631/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050643/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050656/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050668/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050670/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050682/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050694/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050706/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister trasparente AL/PVC;

A.I.C. n. 038050718/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050720/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050732/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050744/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050757/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050769/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050771/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050783/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050795/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050807/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister opaco AL/PVC;

A.I.C. n. 038050819/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050821/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050833/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050845/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050858/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050860/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050872/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050884/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038050896/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 180 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 038050908/M - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in contenitore PP.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0539/001-003/R/01.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07629

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azitromicina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 65/2011-813 del 25 maggio 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555277;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555265;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555253;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555240;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555238;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555226;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555214;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555202;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555190;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555188;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555176;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555164;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555152;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc»;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555149;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555137;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555125;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555113;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555101;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555099;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555087;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555075;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555063;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555051;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pe/pvdc/pe/pvc;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555048;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555036;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555024;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pvdc/al;

medicinale: AZITROMICINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 037555012;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc/al.

È consentito alla Teva Italia s.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A07671

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Belivon»

Con la determinazione n. aRM - 66/2011-1445 del 26 maggio 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748085;

descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748010;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748022;

descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748034;

descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748046;

descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748059;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748061;

descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

medicinale: BELIVON;

confezione: A.I.C. n. 028748073;

descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

11A07672

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dopergin»

Con la determinazione n. aRM - 67/2011-22 del 27 maggio 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DOPERGIN;

confezione: A.I.C. n. 025997040;

descrizione: «1 mg compresse» 30 compresse;

medicinale: DOPERGIN;

confezione: A.I.C. n. 025997038;

descrizione: «0,5 mg compresse» 30 compresse;

medicinale: DOPERGIN;

confezione: A.I.C. n. 025997026;

descrizione: «0,2 mg compresse» 30 compresse.

11A07673

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ricalide»

Con la determinazione n. aRM - 69/2011-2105 del 27 maggio 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IDI integratori dietetici italiani s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RICALIDE;

confezione: A.I.C. n. 034021016;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film.

È consentito alla IDI integratori dietetici italiani s.r.l. lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre 180 giorni, del medicinale.

11A07674

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Delibera del Consiglio nazionale del notariato n. 6-36 del 14 aprile 2011

(*Omissis*).

Assenti: D'Errico, Celeste, Crispolti.

Astenuti: Noto.

Favorevoli: Braccio, Calabrese, Cenni, Grimaldi, Grosso, La Cava, Monteleone, Pesce Mattioli, Pianu; Vigneri; Setti, Laurini, Quartuccio, Pasqualis, Nardone, De Rosa.

Contrari: nessuno.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, all'unanimità dei presenti con l'astensione sopra indicata

Viste le delibere adottate nella seduta del 13 gennaio 2011;

Considerato che la dotazione del fondo di garanzia, costituito ai sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, è oggi determinata in misura non inferiore ad € 7.500.000 a seguito di delibera CNN 3-56/16.12.2006;

Considerato:

che ad oggi sono pervenute al fondo formali richieste di risarcimento danni per complessivi € 2.150.000 per le quali è in corso la liquidazione delle somme ai danneggiati;

che i Consigli Distrettuali hanno segnalato che si sono verificati nelle rispettive zone fatti che daranno luogo a ulteriori richieste di attivazione del fondo per diversi milioni di euro, ancora non esattamente quantificabili essendo in corso i relativi procedimenti di accertamento da parte della competente Autorità;

Ritenuta la necessità di integrare ed aumentare la dotazione del fondo per mantenerne la consistenza e assicurarne l'adeguatezza in funzione delle richieste di liquidazione che perverranno;

Considerato l'ammontare medio degli onorari notarili repertoriali degli ultimi tre anni;

Delibera

l'obbligo di versamento di ulteriori contributi annui a carico dei notai in esercizio da versare nella misura dell'1% degli onorari repertoriali secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 27 giugno 1991, n. 220;

che il contributo sia versato per tre anni, a decorrere dall'anno 2011, entro il 26 luglio di ogni anno, con riferimento agli onorari dell'anno solare precedente;

per i notai nominati nell'anno 2011 e negli anni seguenti l'obbligo di versamento per tre anni decorrerà dal 26 luglio del secondo anno solare successivo alla loro nomina;

resta confermato quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del vigente testo del regolamento.

(*Omissis*).

Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: PENSATO

11A08179

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di adeguamento tecnico-funzionale del Molo Manfredi nel Porto di Salerno.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0013068 del 31 maggio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare è stata disposta la non assoggettibilità a V.I.A. del progetto di adeguamento tecnico-funzionale del Molo Manfredi nel Porto di Salerno.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanza al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A07777

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 giugno 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4486
Yen	116,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,133
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,88840
Fiorino ungherese	264,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	3,9354
Nuovo leu romeno	4,1560
Corona svedese	9,0885
Franco svizzero	1,2190
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8555
Kuna croata	7,3948
Rublo russo	40,3025
Lira turca	2,2828
Dollaro australiano	1,3644
Real brasiliano	2,2976
Dollaro canadese	1,4075
Yuan cinese	9,3872
Dollaro di Hong Kong	11,2742
Rupia indonesiana	12342,93
Shekel israeliano	4,9157
Rupia indiana	64,7740
Won sudcoreano	1568,32
Peso messicano	17,0689
Ringgit malese	4,3748
Dollaro neozelandese	1,7531
Peso filippino	62,729
Dollaro di Singapore	1,7841
Baht tailandese	44,023
Rand sudafricano	9,7930

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08161

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 13 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 giugno 2011

Dollaro USA	1,4354
Yen	115,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,132
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,88060
Fiorino ungherese	265,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	3,9332
Nuovo leu romeno	4,1868
Corona svedese	9,1244
Franco svizzero	1,2023
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8660
Kuna croata	7,4023
Rublo russo	40,2000
Lira turca	2,2614
Dollaro australiano	1,3584
Real brasiliano	2,2869
Dollaro canadese	1,4031
Yuan cinese	9,3056
Dollaro di Hong Kong	11,1742
Rupia indonesiana	12270,32
Shekel israeliano	4,9100
Rupia indiana	64,3390
Won sudcoreano	1558,61
Peso messicano	17,0623
Ringgit malese	4,3648
Dollaro neozelandese	1,7675
Peso filippino	62,324
Dollaro di Singapore	1,7763
Baht tailandese	43,751
Rand sudafricano	9,7800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Squinzano» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Brindisi e DOC Squinzano per il tramite della regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Squinzano;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 21 e 22 marzo 2011, presente il funzionario della regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC «SQUINZANO»

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Squinzano» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:

Rosso (anche Novello e Riserva);

Rosato (anche Spumante);

Bianco (anche Spumante);

Negroamaro (anche Riserva);

Negroamaro Rosato (anche Spumante);

Susumaniello;

Chardonnay (anche Spumante);

Malvasia bianca (anche Spumante);

Fiano (anche Spumante);

Sauvignon (anche Spumante);

Art. 2.
Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Squinzano» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

«Squinzano» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese e le uve, di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico» - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .

«Squinzano» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

«Squinzano» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

«Squinzano» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%,come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Fiano, minimo 90% Fiano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Sauvignon minimo 90% Sauvignon possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», comprende l'intero territorio dei comuni di Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce.

Tale zona è così delimitata:

Da Torre Rinalda sulla costa adriatica, il limite segue verso sudovest la provinciale per Squinzano, toccando masseria Monacelli, masseria Cerrate grande sino a raggiungere la quota 31 sul confine del comune di Squinzano in prossimità di masseria Gagliardi. Da qui prosegue in direzione sud-ovest per la strada che conduce a Trepuzzi, passando per le quote 37, 40, 43 (località Case Bianche); raggiunge il centro abitato di Trepuzzi, lo attraversa per seguire poi la strada verso sud che costeggia ad ovest masseria Macchia sino a raggiungere a quota 58 la strada statale Salentina (n. 7 *ter)* per Campi Salentina, prosegue verso ovest lungo questa fino ad incrociare, in prossimità del km 61, il confine del comune di Novoli che segue prima verso sud poi verso ovest e quindi verso nord (includendo così tutto il territorio comunale) fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 7 ter in prossimità del km 59.

Prosegue lungo quest'ultima in direzione ovest fino a quota 31 sulla circonvallazione di Campi Salentina e quindi verso nord-ovest per la strada che costeggia ad est il centro abitato, fino a raggiungere la quota 28.

Da quota 28 sulla circonvallazione segue la strada verso nord per masseria Monaci e prima di giungervi incrocia quella per Cellino San Marco.

Segue verso nord-est tale strada, passando per masseria la Macchia, la Padula, attraversa il centro abitato di Cellino San Marco e prosegue per la strada che verso nord conduce a masseria Blasi per circa un chilometro e giunto a quota 58 prosegue verso nord-ovest per la strada che passando per le quote 59, 60, 58 incrocia il confine comunale di Tuturano. Segue tale confine verso est sino ad incrociare quello di San Pietro Vernotico e quindi, proseguendo lungo quest'ultimo in direzione nord-est, raggiunge la costa per ridiscenderla in direzione sud-est sino ad incontrare Torre Rinalda da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 61/2010, unicamente i vigneti ubicati su terreno di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali mi-

nimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva ton./ha	Titolo alcol. volum. min. nat. %vol
Rosso	14	12
Rosato anche spumante	14	12
Negroamaro rosso	14	12
Negroamaro rosato anche spumante	14	12
Susumaniello	14	12
Novello	14	12
Rosso Riserva	14	12,5
Negroamaro rosso Riserva	14	12,5
Bianco anche spumante	13	11
Chardonnay anche spumante	13	11
Malvasia Bianca anche spumante	13	11
Fiano anche spumante	13	11
Sauvignon anche spumante	13	11

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%.

I vini «Squinzano» Rosso Riserva e «Squinzano» Negroamaro Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, unicamente come mezzo di soccorso.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

I vini «Squinzano» Rosato, «Squinzano» Negramaro Rosato, «Squinzano» Bianco, «Squinzano» Chardonnay, «Squinzano» Malvasia bianca, «Squinzano» Fiano, «Squinzano» Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidrite carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine; mosto concentrato rettificato.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 50% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non può essere utilizzato per la preparazione del vino «Squinzano» Rosso, bensì può essere utilizzato per la produzione di vini ad Indicazione Geografica Protetta.

Qualora tali rese superino il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Protetta, ma potrà essere destinata alla produzione dei corrispondenti vini Bianco e Rosso a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Squinzano» Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore.

È consentito il ricorso alla pratica del «rimontaggio» per assicurare al vino la voluta tonalità di colore.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l'immissione al consumo.

I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Squinzano» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi arancioni se invecchiato;

odore: etereo, caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, per il Riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Squinzano» rosato:

colore: dal rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue;

odore: delicatamente profumato, caratteristico;

sapore: sapido, fine e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
«Squinzano» Negroamaro:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: etereo caratteristico e intenso;
sapore: pieno, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, per il Riserva 12,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l;
«Squinzano» Negroamaro rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: giustamente persistente, fruttato se giovane;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Negramaro Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Susumaniello rosso:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: di frutti di bosco;
sapore: vellutato, persistente e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Bianco:
colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Chardonnay Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Fiano Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Malvasia bianca:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico gradevole e intenso;
sapore: caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Malvasia bianca Spumante:
spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Squinzano» Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Squinzano» Sauvignon Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Squinzano» Novello:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: giustamente persistente, fruttato;
sapore: vellutato armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zuccheri residui 3%.

I vini Spumante di cui al presente art. 6, possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Squinzano", ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e di capacità non superiore a litri 9.

Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità.

Per tutti i vini di cui all'art. 1, i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

11A07706

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Brindisi» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Brindisi e DOC Squinzano per il tramite della regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Brindisi;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 21 e 22 marzo 2011, presente il funzionario della regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
«BRINDISI»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:

Rosso (anche Novello e Riserva);
Rosato (anche Spumante);
Bianco (anche Spumante);
Negroamaro (anche Riserva);
Negroamaro Rosato (anche Spumante);
Susumaniello;
Chardonnay (anche Spumante);
Malvasia bianca (anche Spumante);
Fiano (anche Spumante);
Sauvignon (anche Spumante);

Art. 2.
Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

«Brindisi» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico» - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .

«Brindisi» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

«Brindisi» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

«Brindisi» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Brindisi» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Brindisi» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Brindisi» Fiano, minimo 90% Fiano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10% ad esclusione dei moscati.

«Brindisi» Sauvignon, minimo 90% Sauvignon; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Brindisi», comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva ton./ha	Titolo alcol. volum. min. nat. %vol
Rosso	15	12
Rosato anche spumante	15	12
Negroamaro rosso	15	12
Negroamaro rosato anche spumante	15	12
Susumaniello	15	12
Novello	15	12
Rosso Riserva	15	12,5
Negroamaro rosso Riserva	15	12,5
Bianco anche spumante	13	11
Chardonnay anche spumante	13	11
Malvasia Bianca anche spumante	13	11
Fianoanche spumante	13	11
Sauvignon anche spumante	13	11

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%.

I vini «Brindisi» Rosso Riserva, «Brindisi» Negroamaro Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, unicamente come mezzo di soccorso.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni e Latiano, in provincia di Brindisi.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sentito il parere del Comitato Nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.

I vini «Brindisi» Rosato, «Brindisi» Negroamaro Rosato e «Brindisi» Bianco, «Brindisi» Chardonnay, «Brindisi» Malvasia bianca, «Brindisi» Fiano, «Brindisi» Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la presa di spuma può essere utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine; mosto concentrato rettificato.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 50% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non può essere utilizzato per la preparazione del vino «Brindisi» Rosso, bensì può essere utilizzato per la produzione di vini ad Indicazione Geografica Protetta.

Qualora tali rese superino il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Protetta, ma potrà essere destinata alla produzione dei corrispondenti vini Bianco e Rosso a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Brindisi » Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l'immissione al consumo.

I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Brindisi» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: etereo caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; per il Riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Brindisi» Negroamaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: etereo caratteristico, gradevole e intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; per il Riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Negroamaro Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Negramaro Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l

«Brindisi» Susumaniello:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: di frutti di bosco;
sapore: vellutato, persistente e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Bianco:
colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: fresco e fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Brindisi» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Chardonnay Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Brindisi» Fiano :
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Fiano Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Brindisi» Malvasia bianca:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Malvasia bianca Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Brindisi» Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Brindisi» Sauvignon Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Brindisi» Novello:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato;
sapore: vellutato armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zuccheri residui 3%.

I vini Spumante di cui al presente art. 6, possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Brindisi», ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e capacità non superiore a litri 9.

Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità.

Per tutti i vini di cui all'art. 1, i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

11A07708

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda del Consorzio Volontario Tutela della D.O.C. Colli Orientali del Friuli, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Rosazzo" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 24 gennaio 2011 presso la sala degustazione vini della CCIAA di Udine dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del "particolare pregio" dei vini "Rosazzo";

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 23 febbraio 2011, presente il rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROSAZZO»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è riservata al vino bianco rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Friulano: per almeno il 50%

Sauvignon: dal 20 al 30%

Pinot bianco e/o Chardonnay: dal 20 al 30%

Ribolla Gialla: fino al 10%

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata ricadente in provincia di Udine: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a nord, con il «Rio Sossó»;

scende a valle lungo il «Rio Sossó» fino alla confluenza con il «Torrente Sossó»; risale a monte lungo il «Torrente Sossó» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'in-

crocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva è di tonnellate 8 per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono avere la densità minima di 4000 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,000 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonché nei comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini dei presente allegato è consentito l'uso di contenitori di legno.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» deve essere posto in commercio a decorrere dal primo aprile del secondo anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Nell'etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», è consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro di capacità fino a litri 15.

11A07624

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-141) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**		- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**		- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.